

Nella causa iscritta al R.G.L. n. 2017 promossa da:

ass. avv. ZILETTI ANDREA e avv. .

- PARTE RICORRENTE -

CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

Ass. avv.

I.N.P.S. e SCCI SPA

Ass. avv.

I.N.A.I.L.

Ass. avv.

Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro,

considerato che:

il ricorrente in epigrafe indicato ha evocato in giudizio l'Inps, SCCI spa, l'INAIL e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedendo: di dichiarare l'illegittimità delle iscrizioni a ruolo e delle cartelle di pagamento elencate in ricorso; di dichiarare l'Agenzia delle Entrate decaduta dalla riscossione delle somme di cui agli atti impugnati; di dichiarare inesistenti/nulle le notificazioni delle impugate cartelle di pagamento; di dichiarare illegittime le cartelle di pagamento per la mancata chiarezza della pretese in esse avanzate e per mancanza del dettagliato conteggio di interessi ed aliquote e in ogni caso in quanto tale conteggio è erroneo; di dichiarare prescritti i crediti portati dalle cartelle di pagamento;

le parti convenute si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato; l'Inps, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire e per intervenuta decadenza ex art. 24 del dlgs 46/1999;

è infondata l'eccezione di carenza di interesse ad agire sollevata dall'Inps: si ritiene, infatti, che sia ammissibile l'autonoma azione esperita dal contribuente al fine accertare l'insussistenza del credito previdenziale per intervenuta prescrizione del medesimo ovvero l'invalidità della notifica di una cartella di pagamento o di un avviso di addebito, di cui sia venuto a conoscenza oltre i termini di impugnazione;



come affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 19704/2015, l'estratto di ruolo, a differenza del ruolo che è un provvedimento proprio dell'ente impositore e quindi un atto potestativo contenente una pretesa economica di tale ente, è solo un documento informatico contenente gli estremi dell'atto impositivo formato dal concessionario della riscossione che non contiene nessuna pretesa impositiva, diretta o indiretta e che, pertanto, in quanto tale non è impugnabile per assoluta mancanza di interesse ex articolo 100 c.p.c. del debitore di chiedere il suo annullamento ovvero la sua eliminazione dal mondo giuridico;

nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente lamenta l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi portati dalle cartelle esattoriali opposte e la mancata notificazione delle cartelle esattoriali (e quindi anche del ruolo, posto che la sua notificazione coincide con quella della cartella esattoriale) ed è di tali atti-non già del documento rilasciatogli su sua richiesta dal concessionario in data 8 marzo 2016-ha chiesto l'annullamento;

la questione da risolvere, pertanto, non è quella dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo ma quella dell'ammissibilità dell'impugnazione della cartella esattoriale invalidamente notificata (o addirittura mai notificata) e dell'ammissibilità dell'impugnazione della cartella esattoriale oltre i termini di decadenza previsti dalla legge al fine di far valere l'intervenuta prescrizione dei crediti dalla medesima portati;

le S.U. nella già citata sentenza n. 19.704/2015 hanno affermato l'ammissibilità dell'impugnazione della cartella non validamente notificata, della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, sostenendo che una lettura costituzionalmente orientata dell'ultima parte del terzo comma dell'articolo 19 del dlgs 546/1992 impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non esclude la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato o reso più difficile è gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale;

in conclusione, il destinatario dell'atto impositivo ha l'interesse e il diritto di provocare la verifica della validità della notifica dell'atto del quale egli non sia venuto a conoscenza in termini per l'impugnazione a causa dell'invalidità o (addirittura dell'inesistenza) della notifica;

le S.U. della Cassazione nella sopra citata sentenza hanno precisato che ciò non comporta una riapertura dei termini per impugnare le cartelle esattoriali, posto che, qualora l'atto risulti validamente notificato, nessuna riapertura sarebbe ipotizzabile all'esito della verifica, mentre, in caso contrario, i termini di decadenza per l'impugnativa non avrebbero neppure iniziato a decorrere;

le soprariportate argomentazioni utilizzate dalla Sezioni Unite per affermare la possibilità per il contribuente di impugnare la cartella di pagamento al fine di contestare l'invalidità della relativa



notifica anche prima (ed indipendentemente) dall'inizio dell'esecuzione forzata o della notifica dell'atto prodromico all'esecuzione forzata (quale ad esempio l'intimazione di pagamento) possono essere estese anche al caso in cui l'interessato impugna tardivamente la cartella di pagamento o l'avviso di addebito al solo fine di far valere fatti estintivi del credito controverso (come nella specie la prescrizione) verificatisi successivamente alla scadenza del termine previsto dall'articolo 24 del dlgs 46/1999;

affermata l'ammissibilità dell'azione proposta nel presente giudizio, è bene precisare che parte ricorrente ha assunto di non avere ricevuto la notifica di alcuna delle 15 cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio: ne deriva, pertanto, che, avendo l'Agenzia delle Entrate Riscossione prodotto le relate di notifica delle 15 cartelle e non avendo il ricorrente sollevato censure specifiche in ordine alla regolarità della notificazione dei singoli atti, questi devono intendersi validamente trasmessi al ricorrente nelle date indicate nell'estratto di ruolo e riportate alle pagine 2 e 3 del ricorso;

il ricorrente, dopo aver dedotto di non avere ricevuto comunicazione delle cartelle di pagamento impugnate, ha svolto una generica eccezione di nullità dell'eventuale notifica delle medesime sul presupposto che Equitalia sarebbe esclusa, per espressa volontà del legislatore, dall'elenco dei soggetti abilitati ad effettuare la notifica di atti tramite raccomandata postale e senza l'intervento di un soggetto abilitato;

l'eccezione è infondata: come recentemente statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 8333/2015): "la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati";

la Cassazione ha altresì affermato che il fatto che la consegna della cartella di pagamento all'ufficiale postale sia stata effettuata direttamente dall'agente della riscossione "non rileva in alcun modo ai fini della validità della notifica della cartella, posto che tale modalità di notifica a mezzo posta-alternativa a quella di cui alla prima parte dell'art. 26, comma 1, cit., questa sì di competenza esclusivamente dei soli soggetti ivi indicati-resta del tutto affidata al concessionario stesso, che può darvi corso nelle modalità ritenute più opportune, nonché all'ufficiale postale" (cfr. Cass. 6395/2014);

ciò posto, può essere ora affrontata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente;

a riguardo si osserva che il termine di prescrizione per i crediti portati da cartelle esattoriali non opposte deve essere individuato senza incertezze nel termine quinquennale, a seguito della pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite 17/11/2016 n. 23397 che ha affermato il seguente principio di diritto: "la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur



determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30, convertito dalla L. n. 122 del 2010)";

1) N° 11020040015320067 000,

2) N° 11020050015756241 000

3) N° 11020060060748917 000,

4) N° 11020070054295912 000

5) N° 11020080002592339 000

6) N° 11020080057147351 000

7) N° 11020080057147351 000

8) N° 11020080068433208 000

9) N° 11020090002972410 000

10) N° 11020090020099871-000;

con riguardo alle 10 sopraelencate cartelle esattoriali il termine quinquennale di prescrizione non è decorso, in quanto successivamente alle date di notifica di ciascuna di esse, comprese tra il 16/4/2004 e il 31/3/2009, e segnatamente in data 7/4/2009 è stata proposta istanza di maggior rateazione (doc. 19 di Agenzia Entrate Riscossione) e nel corso degli anni 2009, 2010, 2011, 2013, 2015 e 2016 sono avvenuti pagamenti parziali, l'ultimo dei quali risale all'8/2/2016;

la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il datore di lavoro che richieda con varie istanze la rateazione del versamento di contributi assicurativi e nuovi termini di dilazione, pagando poi in tempi diversi l'intera sorte, riconosce i diritti dell'istituto previdenziale ed interrompe la prescrizione per i crediti ancora non prescritti, mentre rinuncia a valersi della prescrizione già maturata per quelli già prescritti (Cass. civ. 29/12/2015 n. 26013);

il termine di prescrizione dei crediti portati dalle 10 predette cartelle di pagamento è stato poi ulteriormente interrotto dall'intimazione di pagamento sub doc. 17 del fascicolo dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, notificata a mani dal ricorrente in data 28/1/2017;

respinta l'eccezione di prescrizione con riguardo alle cartelle di pagamento contrassegnate dai nn. da 1 a 10 resta da verificare se tale eccezione sia fondata con riguardo alle seguenti ulteriori cartelle di pagamento:

11) N° 11020090034637084

12) N° 11020090063259858 000



Rgi 4694/2017

13) N° 11020090076693914 000

14) N° 11020090080813612 000

15) N° 11020100095194122 000

sono certamente prescritti per decorso del termine quinquennale di prescrizione i crediti portati dalle cartelle di pagamento N° 11020090034637084 notificata il 20/5/2009, N° 11020090063259858 000 notificata il 17/9/2009, N° 11020090076693914 000 notificata il 14/11/2009 e N° 11020090080813612 000 notificata il 4/12/2009: tra la data di notifica di ciascuna di tali cartelle e la data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria avvenuta in data 9/3/2015 (doc. 18 di Agenzia delle Entrate Riscossione) erano già trascorsi più di cinque anni;

non è invece prescritto il credito portato dalla cartella di pagamento N° 11020100095194122 000 notificata l'11/12/2010: il termine quinquennale di prescrizione, infatti, è stato interrotto per effetto della notifica al ricorrente della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria regolarmente avvenuta in data 9/3/2015 (doc. 18 di Agenzia delle Entrate Riscossione);

il ricorrente ha sostenuto, inoltre, che le 15 cartelle di pagamento oggetto di causa sarebbero illegittime per intervenuta decadenza dell'istituto previdenziale dal diritto di iscrivere a ruolo, per difetto di motivazione della pretesa impositiva, per omessa sottoscrizione dell'atto da parte del responsabile del procedimento, per mancata indicazione del dettagliato conteggio di interessi, sanzioni ed aliquote e inoltre per erroneità dei conteggi degli interessi di mora e degli aggi;

per costante giurisprudenza della S.C. "nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali; di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999; l'opposizione agli atti esecutivi – con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell'atto – è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle 'forme ordinarie', e non dall'art. 24 dello stesso D.Lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni (attualmente, venti giorni: v. art. 617 c.p.c., come modificato dall'art. 2, comma 3, lett. e, n. 41, del D.L. 14.3.2005, convertito con modificazioni nella L. 14.5.2005 n. 80, n.d.e.) dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 602 del 1973, si identifica nella cartella esattoriale" (Cass. 8.7.2008 n. 18691; nello stesso senso v. Cass. 30.11.2009 n. 25208, Cass. 24.10.2008 n. 25757, Cass. 18.11.2004 n. 21863 e App. Torino n. 1273/2009);

l'eccezione di nullità delle cartella per vizi di forma, ivi compreso il difetto di motivazione dell'atto, è tardiva, in quanto avrebbe dovuto essere proposta, a pena di decadenza, nel termine di 20 giorni decorrenti dalla data di notifica di ciascuna cartella;

altrettanto tardiva è l'eccezione di decadenza ex art 25 comma 1 del dlgs 46/1999: l'eccezione, invero, attiene non già al merito della pretesa contributiva bensì al *quomodo* della procedura di riscossione, in quanto l'inosservanza del termine per l'iscrizione a ruolo impedisce all'ente



previdenziale di potersi avvalere del titolo esecutivo formatosi nell'ambito di tale procedura ma non comporta la decadenza dal diritto (cfr. Cass. 26.395/2013 e corte d'Appello di Torino n. 411/2017);

l'inosservanza del termine previsto dall'articolo 25 del dlgs 46/1999 è pertanto un vizio formale che deve essere proposto nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'articolo 617 c.p.c., come tale suscettibile di essere esaminato soltanto se proposta entro 20 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, il che nel caso di specie non è avvenuto;

anche la censura relativa all'erroneo conteggio degli interessi di mora e degli aggi è tardiva: tale eccezione, che indubbiamente attiene al merito della pretesa, avrebbe dovuto essere proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica delle cartelle esattoriali, termine sancito dall'articolo 24 del dlgs 46/1999, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio

P.Q.M.

visto l'articolo 429 c.p.c.,

definitivamente pronunciando,

accerta l'intervenuta prescrizione del credito oggetto delle seguenti cartelle esattoriali: N° 11020090034637084, N° 11020090063259858 000, N° 11020090076693914 000 e N° 11020090080813612 000;

respinge le ulteriori domande proposte dal ricorrente

Torino, 6 febbraio 2018

Il Giudice

Dr.ssa

